

**Cass. civ. Sez. II, 23/12/1994, n. 11127****Fatto****Diritto****P.Q.M.****USI CIVICI**

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Francesco FAVARA Presidente

" Girolamo GIRONE Rel. Consigliere

" Aldo MARCONI "

" Rafele CORONA "

" Ugo RIGGIO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

COMITATO AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI FRAZIONALI DI ALPEPIANA IN COMUNE DI REZZOAGLIO, in persona del Presidente Cella Pietro, nonché del COMITATO PER L'AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI FRAZIONALI DI VICOSOPRANO IN COMUNE DI REZZOAGLIO, in persona del Presidente Traversone Giuseppe, elettivamente domiciliati in Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 66 presso l'avv. Vincenzo Rinaldi che lo difende con l'avv. Flavio Bacigalupo per delega in calce al ricorso:

Ricorrenti

contro

COMUNE DI REZZOAGLIO:

Intimato

per la cassazione della sentenza n. 18/92 della Corte d'Appello di Roma, Sezione Speciale Usi Civici del 9.7.1992 - 22.10.1992;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza dell'8.4.94 dal Cons. Girone;

udito per il ricorrente l'avv. Vincenzo Rinaldi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le dott. Delli Priscoli che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza 9 luglio - 22 ottobre 1992 la Sezione Speciale Usi Civici della Corte d'Appello di Roma, pronunciando su rinvio di questa Suprema Corte dato con sentenza 19 novembre 1988 - 18 novembre 1989 con cui era stata cassata la precedente sentenza 29 marzo - 7 luglio 1984 della stessa Sezione Speciale che aveva dichiarato inammissibili i reclami proposti dall'Amministrazione separata dei beni frazionali di Alpepiana e dall'Amministrazione Separata dei beni frazionali di Vicosoprano avverso la sentenza 3 novembre 1980 del Commissario agli usi civici per il Piemonte e la Liguria, di rigetto delle opposizioni proposte dalle stesse avverso la ordinanza 7 maggio 1971 dello stesso Commissario disponente in ordine ai beni già intestati

nel Catasto di Rezzoaglio alle comunanze agrarie di diverse frazioni la intestazione al Comune di Rezzoaglio "per le Comunità" delle frazioni stesse, rigettava i proposti reclami.

Osservava la Corte che, non essendo le Comunità agrarie frazionali dotate di personalità giuridica autonoma assimilabile a quella generalmente riconosciuta alle Università agrarie, le stesse non potevano risultare catastalmente intestatarie dei beni di uso civico destinati al soddisfacimento dei bisogni dei frazionisti rispettivamente di Alpepiana e di Vicosoprano.

Rilevava che l'amministrazione separata dei beni frazionali prevista dagli artt. 36 e 37 T.U. Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n. 383 non postulava la costituzione di un patrimonio autonomo ma operava esclusivamente sul piano amministrativo e contabile in ordine alle rendite e alle passività destinata o facenti carico agli abitanti della frazione, il che era evidenziato dalla testuale riaffermazione, contenuta nello stesso art. 37 della "Unità del Comune" come ente che riunisce e tutela gli interessi degli abitanti delle collettività comunali e frazionali titolari dei diritti di uso civico.

Osservava infine che la intestazione al Comune disposta dal Commissario conteneva comunque l'espreso riferimento dei beni alle Comunità delle frazioni.

Avverso la sentenza il comitato per l'Amministrazione separata dei beni frazionali di Alpepiana e il Comitato per l'amministrazione separata dei beni frazionali di Vicosoprano in comune di Rezzoaglio hanno proposto ricorso per cassazione con un solo motivo.

Il Comune di Rezzoaglio non si è costituito.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di impugnazione denunciando «violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (accertamento degli usi civici spettanti alle frazioni) in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.» i ricorrente lamentano la mancata considerazione sia della espressa previsione contenuta nell'art. 8 e nell'art. 11 della legge n. 1766 del 1927 di comunioni generali per il condominio tra Comuni e frazioni o tra frazioni dello stesso Comune nonché rispettivamente di occupazione di terreni di uso civico appartenenti ai Comuni, alle frazioni ed alle associazioni, ed ancora della espressa previsione, contenuta nell'art. 25, del trasferimento ai Comuni e alle frazioni dei terreni delle associazioni che vengano sciolte, sia dell'attribuzione dell'amministrazione dei beni stessi ai Comitati frazionali, come disposto dalla legge n. 276 del 1957 ed altresì della rappresentanza in giudizio come disposto dalla legge n. 278 del 1957.

Sostengono che l'intestazione dei beni al Comune potrebbe determinare decisioni contrastanti del Sindaco e del Comitato di amministrazione dei beni e che il rilevato difetto di personalità giuridica potrebbe riferirsi alla frazione, intesa come circoscrizione amministrativa, sfornita di personalità nel campo del diritto pubblico, ma non anche alla Comunanza agraria frazionale che al pari della società semplice potrebbe essere intestataria di beni sia al Catasto che alla Conservatoria dei registri immobiliari.

Il ricorso è fondato.

Invero, pur essendo incontestabile che nel campo del diritto pubblico le frazioni costituiscono mere circoscrizioni amministrative del Comune, cui come ente unitario fanno capo i rapporti riguardanti l'interesse specifico soltanto di una parte della popolazione quale quella dislocata nella frazione, nel campo del diritto privato invece e sia pure limitata alla titolarità dei beni di proprietà collettiva o di uso collettivo come quelli destinati ad uso civico sia innegabile la soggettivizzazione della comunità agraria frazionale.

Infatti, sia l'art. 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 che prevede in ordine ai terreni di uso civico il condominio tra Comune e frazioni o tra frazioni dello stesso Comune, sia l'art. 11 della legge stessa che prevede l'appartenenza ai Comuni, alle frazioni e all'associazione di terreni di uso civico che siano oggetto di occupazione, sia ancora che l'art. 25 che prevede il trasferimento ai Comuni e alle frazioni dei terreni delle associazioni che vengano sciolte postulano in capo alle frazioni la titolarità in atto o l'acquisto di beni in uso civico.

Né detta titolarità può essere intesa nel senso oggettivo della mera destinazione a favore delle Comunità frazionali di beni pur sempre appartenenti al Comune. Una tale interpretazione della normativa non solo troverebbe ostacolo nella lettera della legge ma risulterebbe smentita dalle ulteriori disposizioni contenute nella legge n. 276 del 1957 che attribuisce a Comitati frazionali di specifica elezione da parte dei componenti la stessa Comunità, l'amministrazione

dei beni, la quale per sua natura non è limitata a semplici atti materiali bensì è tesa al compimento di atti giuridici eventualmente costitutivi di obbligazioni pur sempre realizzabili con i frutti dei beni oggetto della amministrazione, e contenute nella legge n. 278 del 1957 la quale prevede addirittura la rappresentanza in giudizio delle Comunità agrarie frazionali da parte non già del Sindaco bensì dello stesso Comitato.

La intestazione anche catastale dei beni alla Comunità agraria frazionale appare quindi conforme all'ordinamento non avendo ragione alcuna, neppure sotto il profilo della organizzazione amministrativa della stessa, il riferimento mediato dalla titolarità attraverso il Comune.

La sentenza impugnata deve essere dunque cassata con rinvio della causa alla stessa Sezione Speciale usi civici della Corte di Roma.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese dei questo giudizio alla Sezione speciale usi civili della Corte d'Appello di Roma.

Così deciso in Roma l'8 aprile 1994.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 23 DICEMBRE 1994.

Copyright 2020 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati